



Olginate, 30 marzo 2020

Prot.32/20

#aziendale,#lavoro

A tutti i Clienti

Loro Sede

CIRCOLARE:

- **NUOVI CODICI ATECO (ATTIVITA' CHE POSSONO OPERARE)**
- **NUOVO DL 25.03.2020: MAGGIORI POTERI RESTRITTIVI DI REGIONI E COMUNI**
- **SANZIONI**

Spett.le Cliente,

Nella serata di ieri sono stati emanati nuovi testi normativi di cui vi riportiamo il riassunto:

NUOVI CODICI ATECO (ATTIVITA' CHE POSSONO OPERARE)

Con Decreto del ministero dello Sviluppo economico **del 25 marzo 2020** è stato sostituito l'elenco delle attività che possono operare rispetto al generale divieto previsto dal DL 18/2020 del 22.03.2020.

L'allegato alla presente circolare **sostituisce** il precedente, vi preghiamo pertanto di controllare che l'attività da voi svolta rientri tra esse.

L'allegato 2 non è interessato da modifiche e si riporta insieme alla presente circolare.

Per coloro interessati da questa nuova restrizione, l'art. 3 del DM in questione lascia tempo fino al 28.03.2020 per completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

1.Decreto legge 25 marzo 2020

Tale decreto prevede la possibilità per Regioni di intervenire con applicazione di misure più stringenti rispetto al DL (con validità Nazionale) limitando maggiormente una serie di libertà individuali al fine di fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, con il limite che non siano in contrasto con i decreti nazionali.



L'art. 3 comma 2 inoltre, stabilisce il principio che anche i Sindaci possano localmente adottare delle misure valide sul territorio comunale ma non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti consentiti dal Decreto 25.03.2020.

DI SEGUITO LE PREVISIONI DELL'ORDINANZA REGIONALE COPIATE DAL SITO REGIONE LOMBARDIA IL 26.03.2020

Le principali misure previste, integrate con le disposizioni nazionali in vigore:

- **il divieto di assembramenti di più di 2 persone** nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di almeno un metro. In caso di violazione è prevista una **sanzione amministrativa di euro 5.000,00**;
- **sono sospese le attività commerciali al dettaglio, tranne le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità** (individuate nell'allegato 1 dell'Ordinanza del 21 marzo ed elencate di seguito), sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media o grande distribuzione e nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole attività di prima necessità; In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- **la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti**, per tutti i prodotti (alimentari e non);
- **la sospensione delle attività dei servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) non elencate all'allegato 2 dell'ordinanza del 21 marzo;
- **la sospensione delle attività artigianali** non legate alle emergenze o alle filiere di prodotti o servizi essenziali;
- **la chiusura delle attività degli studi professionali**, salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
- **la chiusura di tutte le strutture ricettive** (Hotel, alberghi, b&b, etc.): gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all'entrata in vigore dell'ordinanza del 22 marzo. La chiusura si applica anche ai residence, agli alloggi agrituristici e alle locazioni brevi per finalità turistiche. Le strutture possono restare aperte per esigenze collegate alla gestione dell'emergenza (pernottamento di medici, isolamento di pazienti, ecc.), compreso il regolare esercizio dei servizi essenziali. È consentito nelle strutture ricettive il soggiorno delle seguenti categorie:
 - personale in servizio presso le stesse strutture;
 - ospiti che vi soggiornano per motivi di lavoro in uno dei servizi per cui non è disposta la chiusura o la sospensione dell'attività;
 - personale viaggiante di mezzi di trasporto;
 - ospiti costretti a prolungare il soggiorno per cause di forza maggiore che non consentano il trasferimento nei termini suindicati;
 - soggetti aventi residenza anagrafica nelle stesse strutture;
 - soggetti che assistono persone malate o ricoverate in strutture sanitarie;
 - soggetti che hanno stipulato, antecedentemente al 22/3/2020, un contratto con la struttura ricettiva per il soggiorno nella struttura stessa.

Possono restare aperte anche le strutture e gli alloggi per studenti universitari e le strutture per il soggiorno



a fini assistenziali e solidaristici.

- **il fermo delle attività nei cantieri edili.** Possono continuare i lavori: i cantieri legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre a quelli stradali, autostradali e ferroviari;
- **la chiusura dei distributori automatici «h24»** che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
- **il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all'aperto**, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni;
- l'obbligo - se si esce con il cane - di **rimanere entro i 200 metri da casa**;
- **la chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.**

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere nonché agli Enti e Amministrazioni pubbliche, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

3. SANZIONI E CONTROLLI

Il DL del 25.03.2020 ha previsto anche l'inasprimento delle sanzioni per coloro che agiscono in contrasto con i divieti previsti:

- **Fatto salvo che non costituisca reato**, è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 3.000** [...]. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo

- Nel caso di svolgimento di attività non consentite: si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della **chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni**.

- All'atto dell'accertamento delle violazioni del punto precedente ,ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

Allegati alla presente:

- Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 25.03.2020 con **tabella codici ateco attività consentite**

- Allegato 2 del Dpcm 22.03.2020 con le attività **non interessate dalle nuove restrizioni**

- Estratto gazzetta ufficiale DL 25.03.2020, inviatovi perché possiate **leggere nell'art. 1 l'elenco riassuntivo di delle restrizioni previste a livello nazionale**

Cordiali saluti

STUDIO VALSECCHI & ASSOCIATI